

IN QUESTO NUMERO

1. **Registro dei trattamenti fitosanitari.**
2. **Informativa agli Associati.**
3. **Domande di pagamento unico - Legge 17/10/2017 n.° 161 recante modifiche delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.**
4. **GREENING 2018.**
5. **Legname nei fiumi – corsi d'acqua del bacino Reno.**

1) Registro dei trattamenti fitosanitari.

Come tutti gli anni ricordiamo agli operatori la compilazione e conservazione presso l'azienda del **Registro** obbligatorie per tutti gli acquirenti e gli utilizzatori di Prodotti Fitosanitari che effettuano **trattamenti** nel corso della stagione di coltivazione. Sono esentati dall'obbligo solo i soggetti che utilizzano i prodotti in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo. Per **Registro dei trattamenti** o **Quaderno di campagna** si intende un modulo aziendale che riporta cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Precisiamo che: **1** ⇒ Sul Registro devono essere annotati i **trattamenti effettuati con tutti i fitofarmaci** utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, **entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.** **2** ⇒ Il Registro dei trattamenti riporta: • i **dati anagrafici** relativi all'azienda; • la denominazione della **coltura trattata** e la relativa **estensione** espressa in ettari; • la **data** del trattamento, il **prodotto** (PF formulato commerciale) e la relativa **quantità** impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché **l'avversità** che ha reso necessario il trattamento. **3** ⇒ Il Registro dei trattamenti va conservato **almeno per i tre anni successivi** a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. **4** ⇒ Gli utilizzatori di PF possono compilare direttamente il Registro dei trattamenti (in qualità di titolare o rappresentante dell'azienda agricola) oppure avvalersi, previa sottoscrizione di apposita delega, di studi professionali, organizzazioni di categoria. **5** ⇒ Il Registro dei trattamenti può essere **compilato anche dall'utilizzatore dei PF diverso** dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. **6** ⇒ Il Registro può essere compilato e **sottoscritto anche da persona diversa**, qualora l'utilizzatore non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al Registro dei trattamenti, relativa **delega scritta da parte del titolare.** **7** ⇒ Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da **contoterzisti**, il Registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro dell'azienda controfirmando ogni intervento effettuato. **8** ⇒ Nel caso di **cooperative** di produttori che acquistano i fitofarmaci con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il Registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. **9** ⇒ Il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il Registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. **10** ⇒ Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei PF. Ricordiamo inoltre che il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere **a norma** ovvero chiuso e ad uso esclusivo. Possono essere conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché collocati in zone identificate del deposito, opportunamente

evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti. Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette in modo da impedire l'entrata di animali. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali e sulla parete esterna devono essere apposti cartelli di pericolo. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

Registro dei trattamenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti) ⇒ L'utilizzatore di Prodotti che agisce per conto terzi (**contoterzista**) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'esecuzione del trattamento, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Il contoterzista provvede, inoltre, **ad annotare sul Registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti effettuati** o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al Registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato. Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale. **Se il contoterzista provvede anche all'acquisto dei PF**, nella fattura emessa nei confronti dell'azienda presso cui esegue il trattamento devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto distribuito ed il relativo costo. In tal caso il contoterzista deve compilare un **registro di carico e di scarico** riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti.

Controlli e sanzioni ⇒ La conservazione del Registro dei trattamenti persegue tra l'altro, finalità di controllo. I soggetti che possono richiedere la verifica delle informazioni contenute nel Registro sono fra cui gli Organi che hanno il compito di verificare l'applicazione delle norme relative agli Aiuti diretti alla Politica agricola come la PAC, le misure contenute nei Programmi di Sviluppo Rurale, nelle norme sull'agricoltura biologica e nell'OCM ortofrutta. Il Decreto legislativo n. 150/2012 all'articolo 24 comma 13, prevede che l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del Registro dei trattamenti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

(A. Caprara)

2) Informativa agli Associati.

Informiamo che la Ditta Inteco s.r.l., www.intecoamianto.com, azienda di bonifica e smaltimento amianto, con sede a Cento (Fe), in Via B. Malamini, n. 7/1, mette a disposizione i propri tecnici per gli associati di Confagricoltura, per valutazioni visive dello stato del degrado dei manufatti contenenti amianto e per consulenze dedicate. Se interessati, telefonare allo 051/904335 oppure mandare e-mail a info@intecoamianto.com.

(S. Casinl)

3) Domande di pagamento unico - Legge 17/10/2017 n.° 161 recante modifiche delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Lo scorso 19 novembre sono entrate in vigore le disposizioni della Legge 17/10/2017 n.° 161 recante modifiche delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione con impatto sul settore agricolo:

- **all'art.25** – (Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei) che interviene sull'art. 83 del Codice antimafia e che introduce un nuovo comma 3-bis stabilendo che **“...La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.**
- **all'art. 28** – (Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei) che interviene sull'art. 91 del Codice antimafia stabilendo che **“l'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei»**

Pertanto a seguito delle modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia, gli OP hanno l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, come di seguito specificato.

Domande di pagamento: data di presentazione	Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
Fino al 18 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	No	No	----	----
	Oltre 150.000 euro	No	Si	----	----
Dal 19 novembre 2017	Fino a 25.000 euro	No	No	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
	Oltre 25.000 euro	No	Si	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
Dal 19 novembre 2017	Fino a 5.000 euro	No	No	1° gennaio 2019	----
Dal 19 novembre 2017	Oltre 5.000 euro	No	Si	1° gennaio 2019	----

(A. Caprara)

4) GREENING 2018.

Il regolamento 2393/2017 (regolamento Omnibus) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea a fine dicembre modifica alcuni art. del regolamento 1155/2017 in particolare in relazione le EFA

Innanzitutto per semplificare le norme relative alle misure di inverdimento **l'esenzione dall'obbligo relativo alle aree di interesse ecologico per aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la coltivazione di leguminose come unica coltura o in combinazione con piante da foraggio o lasciati a riposo.**

Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari l'agricoltore provvede affinché una superficie corrispondente almeno al 5% dei seminativi dichiarati sia costituita da aree di interesse ecologico, alle superficie che concorrono alla percentuale menzionata, presenti nell'allegato X del regolamento 1307/13 e riportate nel DM del 2 ottobre 2017.

Fattori di conversione e di ponderazione delle aree di interesse ecologico

Aree di interesse ecologico	Limiti dimensionali	Protette da condizionalità	Fattori di	
			conversione	ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Si	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m	Si	n.a.	2
Alberi isolati		Si	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 Superficie massima 0,3 ha	Si	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Si	n.a.	2
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m	Si	n.a.	1
	Altezza 0,3-5m			
	Larghezza 0,5-5 m			
Fasce tampone e bordi dei campi	Larghezza minima 1m Larghezza massima 20 m	Si	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 10 m	No	n.a.	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,3
Superfici rimboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		Non applicabile	-	0,7

Vengono modificate e ampliate dalla seguente tabella:

Nell'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, la tabella «Fattori di conversione e ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3» è così modificata:

1) la riga «Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida» è sostituita dalla seguente:

«Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per 1 m ²)	n.a.	0,5	0,5 m ² ;
---	------	-----	----------------------

2) la riga «Superfici con colture azotofissatrici» è sostituita dalla seguente:

«Superfici con colture azotofissatrici (per 1 m ²)	n.a.	1	1 m ² ;
--	------	---	--------------------

3) sono aggiunte le righe seguenti:

«Superfici con <i>Miscanthus</i>	n.a.	0,7	0,7 m ²
Superfici con <i>Silphium perfoliatum</i>	n.a.	0,7	0,7 m ²
Terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare)	n.a.	1,5	1.5 m ² .

Per semplificare le norme della diversificazione è modificato l'art. 44 del Reg. 1307 per cui le aziende con terreni utilizzati prevalentemente per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o coltivati a leguminose, colture sommerse, o lasciati a riposo o investiti a prato permanente che usufruivano della deroga alla diversificazione purché il 25% restante fosse inferiore ai 30 con il presente regolamento vedono abolito tale limite.

(A. Caprara)

5) Legname nei fiumi – corsi d'acqua del bacino Reno.

La Regione non dispone delle risorse necessarie per provvedere direttamente e periodicamente all'allontanamento dei suddetti materiali da tutti i corsi d'acqua del Bacino del Reno, per cui viste le sempre più frequenti ed eccezionali avversità atmosferiche che causano improvvisi e violenti livelli di piena, il Servizio Area Reno e Po di Volano ha rinnovato anche per l'anno 2018 l'autorizzazione, per usi personali e domestici, alla **raccolta manuale del legname caduto nell'alveo dei corsi d'acqua non arginati**. Per ottenere l'autorizzazione, basta inviare una semplice comunicazione scritta o via mail alla sede di Bologna del Servizio Area Reno e Po di Volano (via della Fiera 8; stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it; fax 051 5274315) e per conoscenza al Comune territorialmente interessato. (Comuni coinvolti dal provvedimento: Anzola dell'Emilia, Argelato, Argenta, Bagnara di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterezenzo, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Vergato, Zola Predosa, Valsamoggia, Castelbolognese, Cotignola, S.Agata sul Santerno, Solarolo, Faenza, Riolo Terme, Brisighella, Massa Lombarda, Cento, Alto Reno Terme).

(S. Casinl)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna